



Decreto del Presidente della Repubblica 19.03.1956, n. 303
(Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105)

Norme generali per l'igiene del lavoro.

Introduzione

Norme generali per l'igiene del lavoro.

Si applica a tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati.

Non si applica ai lavori a bordo di navi mercantili e a bordo degli aeromobili, nonché all'esercizio delle miniere, delle cave e delle torbiere. Sono inoltre escluse le imprese industriali e commerciali gestite dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi e le aziende agricole gestite dal proprietario, affittuario od enfiteuta, che coltivi direttamente il fondo.

Definisce gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in materia di igiene del lavoro.

Indica inoltre le seguenti disposizioni particolari:

- **ambienti di lavoro: dimensioni minime degli ambienti (altezza, cubatura e superficie); caratteristiche di pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali, scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico; locali sotterranei; aerazione dei luoghi di lavoro chiusi; illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro; temperatura dei locali; apparecchi di riscaldamento; umidità; locali di riposo; pulizia dei locali; sistemazione dei terreni scoperti dipendenti dai locali di lavoro; depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri.**
- **difesa dagli agenti nocivi: difesa dalle sostanze nocive; separazione dei lavori nocivi; difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi; difesa dalle polveri; difesa dalle radiazioni nocive e dalle radiazioni ionizzanti, lavori in ambienti sospetti; mezzi personali di protezione.**
- **servizi sanitari: pronto soccorso; pacchetto di medicazione; cassetta di pronto soccorso; camera di medicazione; decentramento del pronto soccorso; personale sanitario; visite mediche.**
- **servizi igienico-assistenziali: acqua, docce; gabinetti e lavabi; spogliatoi e armadi per il vestiario; refettorio; conservazione vivande e somministrazione bevande; locali di ricovero e di riposo; dormitori stabili; dormitori di fortuna; dormitori temporanei; pulizia delle installazioni igienico assistenziali;**

- **nuovi impianti: notifiche all Ispettorato del lavoro in caso di modifiche di edifici o locali per adibirli a lavorazioni industriali con più di 3 addetti.**

Indica inoltre disposizioni particolari relative sia alle aziende agricole che alle aziende direttamente coinvolte nei processi di trasformazione, conservazione e trasporto dei prodotti agricoli purché gestite direttamente dai lavoratori della terra o da chi accudisce gli animali. In particolare detta disposizioni riguardanti: le abitazioni e i dormitori; i dormitori temporanei; l'acqua; gli acquai e le latrine; le stalle e le concimaie; i locali sotterranei; i mezzi di pronto soccorso e di profilassi.

Punisce il datore di lavoro, il dirigente, il preposto o il lavoratore che contravviene alle disposizioni indicate con sanzioni amministrative variabili da lire 300.000 a 8.000.000 o con l'arresto fino a sei mesi.

Affida la vigilanza e l'applicazione delle norme al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per il settore di sua competenza.

Disciplina inoltre le ispezioni, le prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro e i ricorsi contro tali prescrizioni, i verbali di contravvenzione e il coordinamento della vigilanza.

Artt. 1-70.

Riferimenti legislativi:

- R.D. 09/01/27, 147 - Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici.
- R.D. 14/04/27, 530 - Regolamento generale per l'igiene del lavoro. È abrogato dal D.P.R. 303/56, recante norme generali per l'igiene del lavoro.
- R.D. 27/07/34, 1736 - Testo unico delle leggi sanitarie. In materia di ambiente di lavoro nelle aziende agricole. Artt. 213, 214, 218, 219, 223, 224, 233.
- L. 16/06/39, 1045 - Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.
- L. 15/11/52, 1967 - In materia di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.
- D.P.R. 27/04/55, 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Art. 355. Indicazioni e contrassegni dei recipienti contenenti agenti nocivi. Art. 393. Commissione consultiva permanente in materia di deroghe generali.
- D.M. 28/07/58 - Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali. Riguarda i prodotti da utilizzare per il pronto soccorso.

- D.P.R. 09/04/59, 128 - Norme di polizia delle miniere e delle cave. In materia di igiene del lavoro.
- D.P.R. 13/02/64, 185 - Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare. Abrogato dall'art. 163 del DLgs. 230/95.
- L. 23/12/78, 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale. In materia di Ispettorato del lavoro, competenze e ricorsi.
- DLgs. 15/08/91, 277 - Attuazione di Dir.CEE 80/1107, 82/605, 83/477, 86/188 e 88/642 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. Art. 59. In materia di esposizione al piombo, alla polvere di amianto o di materiali contenenti amianto, al rumore.
- DLgs. 19/09/94, 626 - Attuazione delle Dir.CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394 e 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Gli artt. 33 e 36 modificano il D.P.R. 303/56.
- DLgs. 19/12/94, 758 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. L art. 26 modifica gli importi delle sanzioni previste dagli artt. 59 e 60 del D.P.R. 303/56, recante norme generali per l'igiene del lavoro.
- DLgs. 17/03/95, 230 - Attuazione delle Dir. EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3, in materia di radiazioni ionizzanti. Abroga e sostituisce il D.P.R. 185/64.
- DLgs. 19/03/96, 242 - Gli artt. 16 e 17 modificano in più punti il D.P.R. 303/56, recante norme generali per l'igiene del lavoro.

Tratto da *Annuario di normativa tecnica e legislazione ambientale*, a cura del Comitato Termotecnico Italiano, Il Sole24Ore, Milano, 1999.

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO I Campo di applicazione

Articolo 1 - Attività soggette

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - NORME - ATTIVITA` SOGGETTE

1. Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate.

2. Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercitate da privati in regime di concessione le disposizioni del presente decreto saranno applicate adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario.

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO I Campo di applicazione

Articolo 2 - Attività escluse

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - NORME - ATTIVITA' ESCLUSE

1. Le norme del presente decreto non si applicano ai lavoratori a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili, nonché all'esercizio delle miniere, delle cave, delle torbiere.

2. Sono escluse altresì le imprese industriali e commerciali gestite direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi e le aziende agricole indicate nel secondo comma dell'art. 49.

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO I Campo di applicazione

Articolo 3 - Definizione di lavoratore subordinato

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO

1. Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte od una professione.

2. Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi.

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO II Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori

Articolo 4 - Definizione di lavoratore subordinato

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - OBBLIGHI DATORE, DIRIGENTI, PREPOSTI

1. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

- a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
- b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
- c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
- d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, è da ritenersi inapplicabile limitatamente all'esposizione al piombo, all'amianto ed al rumore, in virtù dell'art. 59, lett. b) D.Lgs. 15.08.1991, n. 277 (G.U. 27.08.1991, n. 200).

TITOLO I Disposizioni generali - CAPO II Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori

Articolo 5 - Obblighi dei lavoratori

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. I lavoratori devono:

- a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini dell'igiene;
- b) usare con cura i dispositivi tecnico sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
- c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti;
- d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne ottenuta l'autorizzazione. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, è da ritenersi inapplicabile limitatamente all'esposizione al piombo, all'amianto ed al rumore, in virtù dell'art. 59, lett. b) D.Lgs. 15.08.1991, n. 277 (G.U. 27.08.1991, n. 200).

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO I Ambienti di lavoro

Articolo 6 - Ambienti di lavoro

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - AMBIENTI DI LAVORO

I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende [industriali] che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:

- a) altezza netta non inferiore a m. 3;
- b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
- c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2. (1)

I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. (2)

(1) La parola "industriali", citata nel presente comma, è stata soppressa dall'art. 33, D.Lgs. 19.9.94, n. 626 (G.U. 12.11.1994, n. 265, S.O.)

(2) Il presente articolo prima modificato dall'art. 33 D.Lgs. 19.09.1994 n. 626 è stato poi così sostituito dall'art. 16, c. 4, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (G.U. 06.05.1996, n. 104).

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO I Ambienti di lavoro

Articolo 7 - Igiene e sicurezza del lavoro

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - AMBIENTI DI LAVORO

1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:

a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;

b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;

c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;

d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdruciolevoli.

3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.

4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.

5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.

6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti nè rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano in frantumi. (1)

7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.

8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.

10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.

11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.

12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.

13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere. (2)

13 bis. le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico. (3)

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 16, comma 5, lett.b) del D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (G.U. 6.05.1996 n. 104).

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 (G.U. 12.11.1994, n. 265).

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 16, c. 5 lett.c), D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (G.U. 6.05.1996 n. 104).

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO I Ambienti di lavoro

Articolo 8 - Ambienti di lavoro sotterranei

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - AMBIENTI DI LAVORO SOTTERRANEI

1. E' vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei all'aerazione, all'illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.
3. L'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, può consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non esponano i lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, all'aerazione, all'illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO I Ambienti di lavoro

Articolo 9 - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - AMBIENTI - RICAMBIO ARIA

1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di areazione. (1)
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimentazione o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente. (2)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 16 c. 6, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (G.U. 06.05.1996, n. 104).

(2) Il presente articolo prima sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 (G.U. 12.11.1994, n. 265) è stato poi così modificato dall'art. 16, D.Lgs.19.03.1996, n. 242 (G.U. 06 .05.1996, n. 104).

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO I Ambienti di lavoro

Articolo 10 - Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - AMBIENTI - ILLUMINAZIONE

1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori. (1)
2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza. (2)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 16, c. 7, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (G.U. 06.05.1996, n. 104).

(2) Il presente articolo prima sostituito dall'art. 33 D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 (G.U. 12.11.1994, n. 265) è stato poi così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 19.03.1996, n. 242 (G.U. 06.05.1996, n. 104).

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO I Ambienti di lavoro

Articolo 11 - Temperatura dei locali

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - AMBIENTI - TEMPERATURA

1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.
3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 (G.U. 11.12.1994, n. 265).

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO I Ambienti di lavoro

Articolo 12 - Apparecchi di riscaldamento

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - AMBIENTI - RISCALDAMENTO

1. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO I Ambienti di lavoro

Articolo 13 - Umidità

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - AMBIENTI - UMIDITA`

1. Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è possibile la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidità nei limiti minimi compatibili con le esigenze tecniche.

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO I Ambienti di lavoro

Articolo 14 - Locali di riposo

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - AMBIENTI - SEDILI

1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 33, D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 (G.U. 11.12.1994, n. 265).

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO I Ambienti di lavoro

Articolo 15 - Pulizia

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - AMBIENTI - PULIZIA

1. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori.

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO I Ambienti di lavoro

Articolo 16 - Sistemazione dei terreni scoperti dipendenti dai locali di lavoro

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - AMBIENTI - TERRENI SCOPERTI

1. I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO I Ambienti di lavoro

Articolo 17 - Depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - AMBIENTI - RIFIUTI

1. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

2. Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, devono essere osservate le norme speciali dettate dalle leggi e dai regolamenti sanitari.

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO II Difesa dagli agenti nocivi

Articolo 18 - Difesa dalle sostanze nocive

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - AGENTI NOCIVI - DIFESA

1. Ferme restando le norme di cui al R.D. 9 gennaio 1927, n. 157, e successive modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.

2. I recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni di cui all'art. 355 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 574.

3. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione. (1)

4. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione o al trasporto di materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.

(1) Il presente comma, pur non essendo stato formalmente abrogato, è da ritenersi inapplicabile limitatamente all'esposizione al piombo ed all'amianto in virtù dell'art. 59, let.b), D.Lgs. 15.08.1991, n.277 (G.U. 27.08.1991, n.200).

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO II Difesa dagli agenti nocivi

Articolo 19 - Separazione dei lavori nocivi

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - LAVORI NOCIVI - SEPARAZIONE

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni. (1)

(1) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, è da ritenersi inapplicabile limitatamente all'esposizione al piombo ed all'amianto, in virtù dell'art. 59, let.b), D.Lgs. 15.08.1991, n.277 (G.U. 27.08.1991, n.200).

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO II Difesa dagli agenti nocivi

Articolo 20 - Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - AGENTI NOCIVI - DIFESA DELL'ARIA

1. Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.

2. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.

[3. Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli.] (1)

Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli. (2) (3)

(1) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 36 D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 (G.U.12.11.1994, n. 265), è stato poi soppresso dall' art. 17 D.Lgs. 19.03.1996, n. 242.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall' art. 36 D.Lgs. 19.09.1994, n. 626 (G.U.12.11.1994, n. 265)

(3) Il presente articolo, pur non essendo stato formalmente abrogato, è da ritenersi inapplicabile limitatamente all'esposizione al piombo ed all'amianto, in virtù dell'art. 59, let.b), D.Lgs. 15.08.1991, n. 277 (G.U. 27.08.1991, n.

200).

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO II Difesa dagli agenti nocivi

Articolo 21 - Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - AGENTI NOCIVI -
POLVERI

1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.
2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nell'atmosfera.
3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai commi precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai commi precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.
7. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO II Difesa dagli agenti nocivi

Articolo 22 - Difesa dalle radiazioni nocive

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - AGENTI NOCIVI -
RADIAZIONI

1. Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori esposti in modo continuativo a radiazioni calorifiche siano protetti mediante l'adozione di mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia possibile attuare sistemi tecnici di isolamento o altre misure generali di protezione.
 2. Quando le radiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, i mezzi indicati al comma precedente devono essere atti a proteggere efficacemente gli occhi.
 3. Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro le radiazioni ultraviolette mediante occhiali, schermi ed indumenti idonei.
-

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO II Difesa dagli agenti nocivi**Articolo 23 - Difesa contro le radiazioni ionizzanti**

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - AGENTI NOCIVI - RADIAZIONI IONIZZANTI

1. Nei procedimenti lavorativi che esigono l'impiego dei raggi X o di sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare efficacemente la salute dei lavoratori contro le radiazioni e le emanazioni nocive.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità d'impiego dei raggi X e delle sostenze che emettono radiazioni ionizzanti, le cautele da osservarsi nel loro uso e le misure di protezione, tenuto conto della natura delle radiazioni nocive, della loro intensità, nonché dell'entità e della durata dell'esposizione e della estensione della superficie corporea esposta.
3. Il datore di lavoro è tenuto altresì a provvedere affinché i residui delle lavorazioni, aventi proprietà ionizzanti, siano convenientemente eliminati o resi innocui.

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO II Difesa dagli agenti nocivi**Articolo 24 - Rumori e scuotimenti**

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - AGENTI NOCIVI - RUMORI

1. Nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità. (1)

(1) Il presente articolo non si applica limitatamente al danno uditivo, in virtù dall'art. 5 D.Lgs. 10.04.2006, n. 195, con decorrenza dal 14.06.2006.

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO II Difesa dagli agenti nocivi**Articolo 25 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento**

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - AGENTI NOCIVI - INQUINAMENTO

1. E' vietato far entrare i lavoratori nei pozzi, nelle fogne, nei camini, come pure in fosse, in gallerie, ed in generale in ambienti od in recipienti, condutture, caldaie e simili, dove possano esservi gas deleteri, se non sia stata preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni necessarie per la vita, oppure se l'atmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante ventilazione o con altri mezzi.
2. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO II Difesa dagli agenti nocivi**Articolo 26 - Mezzi personali di protezione**

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

1. I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possano diventare veicolo di contagio, devono essere individuati e contrassegnati col nome dell'assegnatario o con un numero.

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO III Servizi sanitari

Articolo 27 - Pronto soccorso

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - SERVIZI SANITARI - PRONTO SOCCORSO

1. Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti e colpiti da malore improvviso.
 2. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazioni o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione.
 3. Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore di sanità saranno indicate la quantità e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici.
-

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO III Servizi sanitari

Articolo 28 - Pacchetto di medicazione

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - SERVIZI SANITARI - MEDICAZIONE

1. Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le aziende industriali che non si trovano nelle condizioni indicate nei successivi artt. 29 e 30, nonché le aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti.
-

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO III Servizi sanitari

Articolo 29 - Cassetta di pronto soccorso

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - SERVIZI SANITARI - PRONTO SOCCORSO

1. Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:
 - a) le aziende industriali che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
 - b) le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a);
 - c) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
 - d) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate, che non presentino i rischi particolari sopra indicati.

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO III Servizi sanitari

Articolo 30 - Camera medicazione

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - SERVIZI SANITARI -
CAMERA MEDICAZIONE

1. Sono obbligati a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento.
2. Quando, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, ricorrano particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui al precedente art. 29, in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono obbligate ad allestire la camera di medicazione.
3. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a norma degli artt. 33, 34 e 35 del presente decreto.
4. La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti dall'art. 27, deve essere convenientemente areata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani.

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO III Servizi sanitari

Articolo 31 - Decentramento del pronto soccorso

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - SERVIZI SANITARI -
DECENTRAMENTO

1. Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro dal posto di pronto soccorso dell'azienda è tale da non garantire la necessaria tempestività delle cure, l'Ispettorato del lavoro può prescrivere che l'azienda oltre a disporre del posto centrale di pronto soccorso, provveda ad istituirne altri localizzati nei reparti più lontani o di più difficile accesso.
2. Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino particolari rischi, devono essere dotati del pacchetto di medicazione. L'Ispettorato del lavoro, in relazione al numero degli operai occupati nel reparto ed alla lontananza di questo dal posto di pronto soccorso, può prescrivere che sia tenuta, in luogo del pacchetto di medicazione, la cassetta del pronto soccorso.
3. Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino rischi specifici, l'Ispettorato del lavoro può altresì prescrivere che vi siano sul posto i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso ritenuti necessari in relazione alla natura e alla pericolosità delle lavorazioni.

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO III Servizi sanitari

Articolo 32 - Personale sanitario

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - SERVIZI SANITARI -
PERSONALE

1. Nelle aziende che eseguono le lavorazioni indicate al successivo art. 33 deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono oppure il posto di soccorso pubblico più vicino all'azienda.
2. Nelle aziende di cui agli artt. 29 e 30, un infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO III Servizi sanitari

Articolo 33 - Visite mediche

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - SERVIZI SANITARI - VISITE MEDICHE

1. Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente:

a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati;

b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute.

2. Per le lavorazioni che presentano più cause di rischio e che pertanto sono indicate in più di una voce della tabella, i periodi da prendere a base per le visite mediche sono quelli più brevi.

3. L'Ispettorato del lavoro può prescrivere l'esecuzione di particolari esami medici, integrativi della visita, quando li ritenga indispensabili per l'accertamento delle condizioni fisiche dei lavoratori.

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO III Servizi sanitari

Articolo 34 - Visite mediche

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - VISITE MEDICHE - ISPETTORATO

1. I lavoratori occupati nella stessa azienda in lavorazioni diverse da quelle indicate nella tabella, quando esse siano eseguite nello stesso ambiente di lavoro ed espongano, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, a rischi della medesima natura, devono essere sottoposti alle visite mediche previste dall'articolo precedente.

2. Le visite mediche sono altresì obbligatorie per i lavoratori occupati in lavorazioni diverse da quelle previste nella tabella, ma che espongono a rischi della medesima natura, quando le lavorazioni stesse siano soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ai sensi della legge 15 novembre 1952, n. 1967 e, per le condizioni in cui si svolgono, risultino, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, particolarmente pregiudizievoli alla salute dei lavoratori che vi sono addetti.

TITOLO II Disposizioni particolari - CAPO III Servizi sanitari

Articolo 35 - Limiti

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO - VISITE MEDICHE - LIMITI

1. Il datore di lavoro può essere autorizzato dall'Ispettorato del lavoro a far eseguire le visite mediche periodiche a intervalli più lunghi di quelli prescritti nella tabella allegata, ma non superiore al doppio del periodo indicato, quando i provvedimenti adottati nell'azienda siano tali da diminuire notevolmente i periodi igienici della lavorazione.

2. L'Ispettorato del lavoro può altresì esentare il datore di lavoro dall'obbligo delle visite mediche, qualora, per l'esiguità del materiale o dell'agente nocivo trattato e per l'efficacia delle misure preventive adottate, ovvero per il carattere occasionale del lavoro insalubre, possa fondatamente ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori.
